

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1985, n. 6

Disposizioni particolari in materia di edilizia universitaria

(b.u. 7 maggio 1985, n. 21)

Art. 1

Fermi restando gli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica affidati all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, l'istituto stesso è autorizzato a cedere gratuitamente alla Provincia il compendio immobiliare denominato "Mesiano", contraddistinto tavolarmente dalle p.ed. 1320, 1321, 3399 e dalle pp. ff. 810/1, 811, 821/4 e 2581 in P.T. 6197 del C.C. di Trento, per essere assegnato in uso, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, all'Università degli studi di Trento per il primo impianto delle nuove facoltà e dei nuovi corsi di laurea istituiti con legge 14 agosto 1982, n. 590.

Le opere di edilizia universitaria di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, possono essere realizzate, previa autorizzazione della Giunta provinciale, anche in ordine agli immobili di proprietà della Provincia assegnati in uso, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge provinciale n. 13, all'Università degli studi di Trento.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.